



**CITTA' DI  
FIGLINE E INCISA VALDARNO**  
(Città Metropolitana di Firenze)

**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

**Bando di concorso per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione**, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431 e successive modificazioni che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7.06.1999, della L.R.T. 2/2019, della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 581 del 06.05.2019, della Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 27.06.2019 e della propria Determinazione n. 98 (n. 968 del Registro Generale) del 28.06.2019.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RENDE NOTO**

che a partire dal **2 luglio 2019** e fino al **31 luglio 2019 compresi**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per chiedere un contributo ad integrazione del canone di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

**Art. 1 – Requisiti per l'ammissione al concorso.**

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere residente nel Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità o con procedura di rinnovo già avviata alla data di pubblicazione del presente bando;
- 3) non aver percepito, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento allo stesso periodo per cui viene richiesto il contributo.
- 4) essere in possesso di un'Attestazione ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica), calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., non superiore ad € 28.684,36.  
Dalla stessa devono risultare altresì un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) con incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore

ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., rientranti entro i valori di seguito indicati:

**FASCIA A**

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (pari ad € 13.338,26);  
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

**FASCIA B**

Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (pari ad € 13.338,26) e l'importo di € 28.684,36.  
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.  
Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica);

- 5) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza e ubicato nel Comune di Figline e Incisa Valdarno. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi se i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.  
A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- 6) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 Km. dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. 2/2019;
- 7) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;
- 8) valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore verrà calcolato applicando

al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

- 9) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 7) e 8).

Il requisito della non titolarità di cui ai punti 6) e 7) è esteso a tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare.

**Relativamente al punto 7) i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, inseriti nel nucleo anagrafico, devono produrre entro il termine previsto per la scadenza del bando o comunque non oltre i termini previsti per i ricorsi, una certificazione del loro Paese di origine, riguardo all'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ubicati nel Paese di origine.**

**La certificazione per essere fatta valere in Italia deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatico - consolari italiane all'estero salvo per i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 per i quali la legalizzazione è sostituita dall'apposizione della "apostille" presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato e indicata, per ciascun Paese, nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (generalmente si tratta del Ministero degli Esteri). Il documento tradotto in italiano dovrà essere poi dichiarato conforme dall'Autorità consolare italiana nello Stato estero. La traduzione in lingua italiana potrà eventualmente essere effettuata anche avvalendosi di traduttori tra quelli iscritti agli albi dei Tribunali italiani.**

**Tale certificazione deve essere riferita a tutti i componenti del nucleo familiare maggiorenni.**

**Sono esclusi dal richiedere la certificazione di cui sopra i cittadini di Paesi Terzi in possesso di permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e per "motivi umanitari".**

Le disposizioni di cui ai punti 6) e 7) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- a) coniuge legalmente separato o divorziato che a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- b) titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali si documentata la non disponibilità;
- c) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- e) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del c.p.c..

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, ad eccezione del possesso dell'attestazione ISEE, per la quale è sufficiente che il requisito sia soddisfatto al momento della presentazione della domanda.

## **Art. 2 – Nucleo familiare.**

Agli effetti anagrafici, così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223, per nucleo familiare si intende un insieme di persone coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli, di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo un provvedimento del giudice o altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo.

## **Art. 3 – Determinazione del limite di reddito.**

Per la determinazione del limite di reddito richiesto per la partecipazione al presente bando, occorre fare riferimento alla certificazione ISE/ISEE, non scaduta alla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii., non superiore ad € 28.684,36. Inoltre ai fini della determinazione dei limiti previsti per l'accesso al beneficio si applica l'art. 4 comma 5 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii..

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Per i soggetti che dichiarano ISE "0" ovvero che hanno un ISE di importo inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, l'ammissibilità della domanda è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento da parte del soggetto interessato. In caso di sostegno economico prestato da altre persone l'autocertificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, con allegati copia di documento d'identità in corso di validità e documentazione attestante la capacità economica (es. Certificazione Unica, 730, busta paga, ecc.);
- b) presenza di espressa certificazione a firma del Responsabile del competente ufficio comunale, qualora il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tale da giustificare il pagamento del canone;

## **Art. 4 – Autocertificazione dei requisiti .**

Ai sensi degli articoli 3, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere d'ufficio all'acquisizione della documentazione atta a dimostrare la sussistenza del requisito.

In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/00, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

#### **Art. 5 – Documentazione obbligatoria.**

Per la partecipazione al bando è necessaria la presentazione della seguente documentazione:

- **COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO) O PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITA'** (solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea);

- **COPIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO;**

- **COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO O L'ADESIONE AL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA;**

- **COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA';**

- **COPIA DI ALMENO UNA RICEVUTA D'AFFITTO RELATIVA ALL'ANNO CORRENTE (la ricevuta dovrà contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. La ricevuta deve essere inoltre in regola con l'imposta di bollo. Può essere esibita anche copia del bonifico bancario o postale);**

- **AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA FONTE ACCERTABILE DI SOSTENTAMENTO DA PARTE DEL SOGGETTO INTERESSATO O DI CHI PRESTA L'AIUTO ECONOMICO (solo nel caso di ISE pari a 0 o di importo inferiore rispetto al canone di locazione con le modalità di cui all'art. 3); (in caso di sostegno economico prestato da altre persone l'autocertificazione deve essere sottoscritta da chi presta l'aiuto economico, con allegati copia di documento d'identità in corso di validità e documentazione attestante la capacità economica, es. Certificazione Unica, 730, busta paga, ecc.);**

- **CERTIFICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE, TRADOTTA E LEGALIZZATA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE, RIGUARDO ALL'ASSENZA DI PROPRIETÀ, USUFRUTTO, USO E ABITAZIONE SU IMMOBILI AD USO ABITATIVO UBICATI NEL PROPRIO PAESE. TALE CERTIFICAZIONE DEVE ESSERE RIFERITA AD OGNI SINGOLO COMPONENTE MAGGIORENNE DEL NUCLEO FAMILIARE (solo per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea);**

- **DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DA UN TECNICO ABILITATO ATTESTANTE L'INADEGUATEZZA DELL'ALLOGGIO UBICATO A DISTANZA PARI O INFERIORE A 50 KM. COME DETERMINATA AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 8 DELLA L.R.T. 2/2019 (solo in caso di titolarità di cui al punto 6) dell'art. 1);**

- **COPIA DEL PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ATTESTANTE LA NON DISPONIBILITA' DELLA CASA CONIUGALE (solo per i casi previsti dall'art. 1 penultimo comma);**

- **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA NON DISPONIBILITA' DI UN ALLOGGIO (solo per i cittadini italiani o appartenenti all'Unione Europea, in caso di titolarità del diritto di proprietà su parte di un immobile);**

- **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'EVENTUALE PROCEDURA DI PIGNORAMENTO (solo per i casi previsti dall'art. 1 penultimo comma);**

- **DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'EVENTUALE INAGIBILITA' DELL'ALLOGGIO POSSEDUTO RILASCIATA DAL COMUNE O ALTRA AUTORITA' COMPETENTE ( solo per i casi previsti dall'art. 1 penultimo comma)**

- **COPIA DEL PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE OMOLOGATO DAL TRIBUNALE (solo in caso di coniugi separati);**

#### **Art. 6 – Criteri di selezione delle domande.**

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, sono collocati nella graduatoria comunale distinti nelle sotto citate fasce A e B in base alla diversa percentuale di incidenza canone /ISE:

##### **FASCIA A**

valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (pari ad € 13.192,92). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

##### **FASCIA B**

valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l'anno 2019 (pari ad € 13.192,92) e l'importo di € 28.470,83. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a € 16.500,00 (parametro determinato dalla Regione Toscana per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica.

Gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza canone/ISE e in subordine secondo l'ordine crescente di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo comunale.

#### **Art. 7 – Formazione della graduatoria.**

##### Graduatoria provvisoria e definitiva

L'Ufficio Comunale competente procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Il Comune si riserva in fase di istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.

Il Responsabile, successivamente al termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisa in fascia A e B, ordinate secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone//ISE ed in subordine, secondo l'ordine di presentazione della domanda.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande e rimarrà affissa per 30 giorni. Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso facendo pervenire la propria opposizione inderogabilmente entro l'ultimo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria, all'Ufficio Protocollo del Comune, a pena di inammissibilità.

Inderogabilmente entro la stessa scadenza potranno essere presentate integrazioni relativamente alla documentazione di cui all'art. 5.

**Non saranno sanabili e pertanto escluse, senza possibilità di integrazione, le domande presentate prive della firma,**

Entro e non oltre il 31.10.2019, salvo diversa indicazione della Regione Toscana in merito ai tempi stabiliti per la rendicontazione del contributo da parte dei Comuni, il Responsabile provvederà a pubblicare all'Albo Pretorio del Comune la graduatoria definitiva, previa valutazione dei ricorsi da parte della Commissione Comunale di cui ai Decreti sindacali n. 9 del 28.04.2016 e n. 24 del 07.09.2017.

#### **Art. 8 – Modalità di assegnazione dei contributi.**

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana.

I contributi verranno liquidati, fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana, con il seguente ordine prioritario:

- FASCIA A
- FASCIA B

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto; in caso di risorse insufficienti il Comune provvederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento dei fondi, con priorità alla Fascia A sulla Fascia B; l'effettiva liquidazione resterà subordinata al trasferimento di risorse da parte della Regione Toscana.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno si riserva di integrare i fondi regionali con risorse a carico del proprio Bilancio.

#### **Art. 9 – Validità delle graduatorie.**

La graduatoria ha validità fino al **31.12.2019**.

#### **Art. 10 – Entità e durata del contributo.**

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

L'erogazione del contributo non potrà essere inferiore al 10% del canone annuo; il Comune di Figline e Incisa Valdarno assume quale limite massimo di canone

annuo di locazione da utilizzare come base di calcolo del contributo minimo spettante il valore di € 5.661,00, pari al valore medio dei canoni di locazione rilevati sulla base delle domande presentate in occasione del bando relativo all'anno 2018.

Pertanto il contributo minimo erogabile a coloro che saranno collocati in Fascia B sarà pari ad € 566,10 e quindi almeno pari al 10% del canone annuo preso a riferimento dal Comune; il contributo minimo erogabile a coloro che saranno collocati in Fascia A sarà pari ad € 754,80 e quindi pari almeno al 10% del canone annuo preso a riferimento dal Comune e tenuto conto della dovuta differenziazione di rimborso fra la Fascia A e la Fascia B (nella misura del 25%).

Il contributo minimo erogabile come sopra definito sarà calcolato sulla base della presentazione di tutte le n. 12 ricevute mensili consegnate a rendicontazione e che pertanto saranno effettuate decurtazioni sul contributo minimo erogabile proporzionalmente alle ricevute presentate in fase di rendicontazione.

Saranno applicate anche sul contributo minimo erogabile come stabilito dal Comune le eventuali decurtazioni applicate dalla Regione Toscana sull'importo massimo teorico, nella stessa percentuale applicata dalla Regione Toscana, al fine del rispetto di quanto previsto dall'Allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 581 del 06.05.2019 all'art. 4 comma 4.1 (*il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE al 14% per la Fascia A e al 24% per la Fascia B per un massimo arrotondato rispettivamente di € 3.100,00 ed € 2.325,00*).

In caso di risorse eccedenti, queste saranno ripartite in parti uguali.

In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore ad € 200,00 a meno che lo stesso non sia finanziato con risorse proprie dell'Ente.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Il contributo teorico per l'accesso al beneficio è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE calcolato ai sensi della nuova disciplina introdotta dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e ss.mm.ii.:

- a) FASCIA A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di € 2.325,00.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi che dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) attestante il loro stato.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile previa verifica da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto

all'ISE; la sua entità non può comunque superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'ottenimento del contributo da parte di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nella graduatoria vigente per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nella suddetta graduatoria.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2019, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva alla data suddetta.

#### **Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione Toscana e messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, in un'unica soluzione.

A tal fine, coloro che risulteranno collocati nella graduatoria dovranno presentare, copia delle ricevute di pagamento del canone relative all'anno 2019 a partire dal 9 dicembre 2019 ed entro il termine inderogabile del 14 febbraio 2020, pena la decadenza dal beneficio.

Gli Uffici comunali non sono tenuti ad alcuna forma di sollecito.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile. Le ricevute dovranno essere inoltre in regola con l'imposta di bollo (marca).

Potranno essere esibite anche le copie dei bonifici bancari o postali, contenenti le indicazioni di cui sopra.

Al momento della liquidazione, il contributo sarà eventualmente decurtato delle mensilità per le quali non venga presentata la relativa ricevuta di pagamento, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore è facoltà del Comune erogare il contributo spettante ai sensi del presente bando, direttamente al locatore interessato anche tramite l'Associazione della proprietà edilizia designata per iscritto dallo stesso locatore, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore, così come previsto dall'art. 11 comma 3 della L. 431/98 modificato con L. 269/04.

#### **Art. 12 – Termini di presentazione delle domande.**

Le domande dovranno essere presentate inderogabilmente entro il **31 luglio 2019, a pena di esclusione.**

#### **Art. 13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande.**

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, come sopra specificato ed essere presentate presso:

• lo Sportello FacileFIV del Comune di Figline e Incisa Valdarno

– in Piazza del Municipio n. 5, a Incisa dalle 8.45 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 il martedì e il giovedì;

- in Piazza IV Novembre n. 3 a Figline dalle 8.45 alle 13.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30 il martedì, dalle ore 15.30 alle ore 19.30 il giovedì.

Qualora il partecipante preferisca utilizzare la posta, dovrà spedire la domanda all'indirizzo: *Comune di Figline e Incisa Valdarno – Servizio per le Politiche Sociali – Piazza del Municipio, 5 - 50063 Figline e Incisa Valdarno*, mediante raccomandata postale A.R. od altro servizio equipollente, riportando nome, cognome ed indirizzo del mittente. Saranno prese in considerazione solo le domande arrivate entro e non oltre il termine di cui all'art. 12. Non farà fede il timbro postale. Il Comune non risponde degli eventuali ritardi o disguidi del Servizio Postale. E' possibile anche l'invio al Comune mediante PEC all'indirizzo: [comune.figlineincisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.figlineincisa@postacert.toscana.it)

Al momento della presentazione dell'istanza sarà comunicato al richiedente un numero identificativo della domanda con il quale il cittadino potrà visionare sul sito istituzionale dell'Ente la propria collocazione in graduatoria.

L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 è allegata al modulo di domanda.

Per informazioni sul presente Bando i partecipanti possono rivolgersi allo Sportello FacileFIV nelle sedi e negli orari sopraindicati.

Il presente Bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune, dal quale è possibile scaricare anche la relativa domanda, al seguente indirizzo: [www.comunefiv.it](http://www.comunefiv.it)

#### **Art. 14 – Controlli e sanzioni.**

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e tramite accesso a tutte le Banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione.

**Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.**

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite dal richiedente,

gravate dalle sanzioni previste dall'art. 316 ter del Codice Penale.

**Art. 15 – Norma finale.**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modifiche, al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 Giugno 1999, al DPCM 159/13, alla L.R.T. 2/19, alla Deliberazione G.R.T. n. 581/2019, alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 27.06.2019 e alla propria Determinazione n. 98 (n. 968 del Registro Generale) del 28.06.2019.

Il Responsabile del procedimento è Silvia Giusti, specialista amministrativa del Servizio per le Politiche Sociali del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Figline e Incisa Valdarno, 28 giugno 2019

La Responsabile del Servizio  
Politiche Sociali  
*(D.ssa Elisabetta Bargilli)*